**Tabella riassuntiva: applicabilità dell'art. 73 DPR 309/90 dopo la sentenza n. 32/14 della Corte costituzionale con riferimento alla sanzione e alla custodia cautelare**

| Condotta – reato | Sanzione Custodia | dal 28 febbraio 2006 al 23 dicembre 2013 | dal 24 dicembre 2013 al 5 marzo 2014 | dal 6 marzo 2014 |
|---|---|---|---|---|
| **73, comma 1, droghe "pesanti" Tabelle I e III, DPR 309/90 previgente l. 49/06 (cocaina, eroina, etc.)** | Sanzione | **Comm1 e 1 bis DPR 309/90 come modificato l. n. 49/06** reclusione da 6 a 20 anni e multa da euro 26.000 a euro 260.000. | IDENTICO | **Comma 1 DPR 309/90 previgente l. 49/06** reclusione da 8 a 20 anni e multa da euro 25.822 a euro 258.228 |
| | Custodia cautelare | Consentita | IDENTICO | Consentita |
| **73, commi 1 e 4, droghe "leggere" Tabelle II e IV, DPR 309/90 previgente l. 49/06 (hashish, marijuana, etc.)** | Sanzione | **Commi 1 e 4 DPR 309/90 previgente l. 49/06** reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 5.164 a euro 77.468 | IDENTICO | IDENTICO |
| | Custodia cautelare | Consentita **Se in atto, va verificata almeno la proporzionalità della misura** per la rilevante riduzione della pena edittale (operazione opportuna anche nel caso di condanna) | IDENTICO | IDENTICO |
| ***Sostanze non inserite nelle tabelle da I a IV DPR 309/90 previgente (introdotte nella tabella I di cui alla l. 49/06) DA APPROFONDIRE*** | *Sanzione* | ***Commi 1 e 4 DPR previgente l. 49/06, art. 73*** | *IDENTICO* | *IDENTICO* |
| | *Custodia cautelare* | *Consentita* ***Se in atto****, va verificate almeno la proporzionalità della misura per la rilevante riduzione della pena edittale (operazione opportuna anche nel caso di condanna)* | | |
| **73, comma 5, droghe "pesanti" Tabelle I e III, DPR 309/90 previgente l. 49/06** | Sanzione | **Comma 5 DPR 309/90 previgente l. 49/06** reclusione da 1 a 6 anni e multa da euro 2.582 a euro 25.822 | **Comma 5 DPR 309/90 come modificato da d.l. 146/13, conv. l. 10/14** reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 3.000 a euro 26.000. | ~~IDENTICO~~ dal 21.5.'14 6 m – 4 anni € 1'032 – 10'329 |
| | Custodia cautelare | Consentita | IDENTICO | IDENTICO |
| **73, comma 5, droghe "leggere" Tabelle II e IV, DPR 309/90 previgente l. 49/06** | Sanzione | **Di norma comma 5 DPR 309/90 previgente l. 49/06** reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329 **Da valutare il più favorevole trattamento previsto dal delitto introdotto dal d.l. 146/13** in presenza di aggravanti e del relativo giudizio di bilanciamento | **Comma 5 DPR 309/90 come modificato da d.l. 146/13, conv. l. 10/14** reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 3.000 a euro 26.000. | ~~IDENTICO~~ dal 21.5.'14 6 m – 4 anni € 1'032 – 10'329 |
| | Custodia cautelare | **Non consentita la misura custodiale** (consentita, però, all'esito di arresto e convalida, ove comunque va valutata almeno la proporzionalità a seguito della riduzione della pena edittale), **se in atto occorre intervenire ex 299 c.p.p.** | Consentita **In concreto va valutata la non applicabilità della misura custodiale** | IDENTICO |

## Art. 71 DPR 309/90

**Testo del DPR 309/90 "originario", in vigore alla data del 27 febbraio 2006 (e dal 6 marzo 2014, a eccezione del comma 5)**

1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 *((...))*, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

2. 3 omissis

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a euro 77.468.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 a euro 25.822 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

**Testo successivo alle modifiche apportate dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49, in vigore dal 28 febbraio 2006.**

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2, 3, 4 Omissis

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

6 7 Omissis

**Testo con modifiche introdotte con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 21 febbraio 2014, n. 10, in vigore dal 24 dicembre 2013**

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

**Testo in vigore dal 6 marzo 2014**

1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 *((...))*, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 a euro 309.874.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni).

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

**Versione 6 marzo 201**